

LAVORO

di MAURIZIO FAZIO

Potere di disposizione del personale ispettivo*Con la pubblicazione della circolare 30.09.2020, n. 5, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative.*

Il legislatore con l'art. 12- bis, D.L. 76/2020, che sostituisce integralmente l'art. 14, D.Lgs. 124/2004, ha voluto estendere l' **ambito di applicazione del potere di disposizione del personale ispettivo** . Il provvedimento spetta in via esclusiva e diretta al " *personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro* ": in precedenza si parlava genericamente di " *personale ispettivo* ".

La riscrittura dell'art. 14 affronta quella " *zonagrigia* " della materia lavoristica dove esistono " *regole*", ma non è previsto un apparato sanzionatorio in grado di farle effettivamente rispettare. In via preliminare, l'INL chiarisce che il nuovo art. 14 D.Lgs. 124/2004 non modifica l'originario potere di disposizione previsto dagli artt. 10 e 11 D.P.R. 520/1955, che resta vigente. L'intervento normativo, semplicemente, estende tale potere: " **in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative** " (art. 14, c. 1 D.Lgs. 124/2004 come sostituito dall'art. 12- bis D.L. 76/2020). Di conseguenza restano fermi i diversi regimi sanzionatori. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al riscritto art. 14 D.Lgs. 124/2004 è infatti soggetta alla **sanzione amministrativa da 500 a 3.000 Euro** , senza possibilità di applicare la procedura di diffida di cui all'art. 13, D.Lgs. 124/2004.

La mancata ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 10 D.P.R. 520/1955, impartita in relazione alla materia della " *prevenzione infortuni* " o ad altre disposizioni di legge per le quali è previsto un " *apprezzamento discrezionale* " del personale ispettivo, continua invece a essere punita: con la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro e con la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 413 euro " *se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro* ".

L'Ispettorato, rifacendosi alla *ratio* della norma, specifica che il nuovo potere di disposizione può trovare applicazione in relazione al **mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro** . Mentre non sarebbe possibile intervenire rispetto ad obblighi che trovano la loro genesi in una scelta negoziale tra le parti.

Contro la disposizione impartita dall'ispettore del lavoro è possibile presentare **ricorso** entro 15 giorni al Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale ha 15 giorni per decidere; decorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento di sospensione.